

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

stipulata tra

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

e

.....

Durata del contratto: dalle ore 24,00 del **9/8/2012** alle ore 24,00 del **9/8/2013**

GLOSSARIO

- **Arbitrato:** E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **Assistenza stragiudiziale:** E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **Contravvenzione:** E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **Danno extracontrattuale:** E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto:** E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
 - delitto colposo: se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale: se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso: se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
- **Diritto civile:** E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perchè, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
- **Diritto penale:** E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poichè questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

- **Fatto illecito:** Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **Insorgenza (del sinistro):** Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **Procedimento penale:** Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **Reato:** Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Spese di giustizia:** Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
- **Spese di soccombenza:** Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile).
- **Spese peritali:** Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
- **Transazione:** Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive d'effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione
- Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione
- Contratto: il contratto di assicurazione
- Coperture: il contenuto delle garanzie individuato all'Articolo 14
- Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
- Parti: il Contraente e la Società
- Polizza: il documento, che prova il contratto di assicurazione
- Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro
- Società: la Compagnia assicuratrice
- Broker: Marsh S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni dalla data di effetto.

Se il Contraente non paga il premio entro il suddetto termine di 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 9.8.2012 e scadrà alle ore 24 del 9.8.2013, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 giorni decorrenti dalla scadenza del 9.8.2013, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come Foro competente esclusivamente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 10 – BROKER INCARICATO

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 07/09/2005 n.209.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

Art. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLE SPESE LEGALI E PERITALI****Art. 13 – ASSICURATI**

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza l'Ente contraente per i fatti di cui deve rispondere per eventi riconducibili all'operato dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, distinti in Dirigenti, Dirigenti Medici e Dirigenti Ginnico-Sportivi, nonché i Dirigenti stessi nell'esercizio delle loro funzioni e attività.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dai suddetti Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'Ufficio cui sono preposti e/o agli stessi comunque conferite, purchè non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti.

Art. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni

dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 15 – GARANZIA DIRIGENTI

Con riferimento all'Art 13, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nello svolgimento delle mansioni loro affidate nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora:

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni contrattuali e/o extracontrattuali avanzati da Terzi, in conseguenza di un loro comportamento illecito, o intendano sostenere procedimenti aventi per oggetto l'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili e/o corresponsabili;
- c) nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile e/o Amministrativa stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativamente all'attività dichiarata, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:
 - per quanto non previsto dalla suddetta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza;
 - ad integrazione del massimale contrattualmente dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile e/o Amministrativa;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e altre norme strettamente collegate);
- e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, purchè vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, derubricazione a reato colposo ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

Art. 16 – ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/ tributaria;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore mezzi nautici ed aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Art. 17 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione deve valere per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla persona assicurata nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione in oggetto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione, con esclusione dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione della polizza.

Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 18 – GARANZIA POSTUMA

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 2, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Nel caso di morte dell'Assicurato la garanzia, fermo comunque quanto indicato al precedente comma, si intenderà valida a favore degli eredi sui quali ricadano eventuali responsabilità a termini di legge.

Art. 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere trattati ed eseguiti nel territorio dell'UE, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Art. 20 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in assenza di dolo.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 21 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Il Contraente deve denunciare con tempestività, e comunque entro 30 giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione del presente contratto assicurativo del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza, il sinistro alla Società, a cui dovranno essere trasmessi tutti gli atti e documenti occorrenti, che il Contraente regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo inoltre pervenire alla stessa, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

La Società si impegna a far pervenire al Contraente, entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Società può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, il

Contraente potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/ o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società; quest'ultima avvertirà l'Assicurato di tale suo diritto.

Art. 22 – GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 21.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/ o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 23 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo

conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 24 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 25 – MASSIMALI DI GARANZIA – MASSIMO RISARCIMENTO

I massimali di garanzia prestati sono i seguenti:

	Per singolo assicurato	Per più assicurati	Per più assicurati e più sinistri
Singolo sinistro	€ VEDI QUOTAZIONE	€ TRIPLO	===
Anno assicurativo	€ TRIPLO	===	€ 25.000,00

Art. 26 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio annuo per ogni assicurato è di € 80,23 (di cui imposte € 14,06).

Il premio viene anticipato in via provvisoria mediante pagamento di un importo risultante dal conteggio del premio pro-capite convenuto per n. 188 Dirigenti in forza alla data del 20/5/2012, ferma la copertura per tutti i Dirigenti che dovessero subentrare e/o sostituire quelli inizialmente assicurati.

Il premio complessivo annuo di € 15.083,24 (di cui imposte € 2.643,46) anticipato in via provvisoria deve intendersi quale premio minimo interamente dovuto dal Contraente e verrà conguagliato al termine dell'annualità assicurativa secondo quanto previsto dal successivo Art. 27 – Regolazione del premio.

Art. 27 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili di rischio, il premio anticipato è soggetto a regolazione premio.

Entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare gli elementi variabili contemplati in polizza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dall'emissione dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 28 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 29 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 30 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Il Contraente

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa civile
nella persona del Prefetto in qualità di
Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa civile

.....

La Società

.....